CAMERA DEI DEPUTATI N. 3027-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 1004)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(CONSO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 agosto 1993

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B

Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3027 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1004), che viene allegata.

ALLEGATO.

La Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 si iscrive nel quadro delle azioni intraprese dal Consiglio d'Europa per realizzare un'unione più stretta tra gli Stati membri e salvaguardare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali concepiti e pensati come elementi portanti della società. In tale contesto essa è diretta a garantire l'universalità dei princìpi sopraindicati, estendendone l'applicazione anche alle componenti straniere delle comunità degli Stati europei, al fine di assicurarne l'integrazione piena nel tessuto nazionale.

La Convenzione si articola, in vista del perseguimento degli obiettivi voluti, in tre capitoli.

Il primo capitolo (indicato con la lettera A) impegna tutte le Parti a *riconoscere agli stranieri residenti, alle stesse condizioni previste* per i cittadini, le libertà di espressione, di riunione e di associazione, ivi compresa quella di costituire sindacati ed affiliarsi agli stessi, fermo restando il potere di limitarli per ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in altri casi di particolare rilievo.

Un secondo capitolo (indicato con la lettera B) mira a consentire la creazione di organi consultivi in seno alle collettività locali comprendenti un numero significativo di residenti stranieri, ai quali deve essere data la possibilità di discutere sui problemi di loro interesse per il tramite di rappresentanti eletti o nominati da gruppi associati.

Infine il terzo capitolo (indicato con la lettera C) impegna le Parti a concedere agli stranieri residenti il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni locali.

La Convenzione facoltizza le Parti contraenti a non applicare il capitolo B o il capitolo C o entrambi mediante dichiarazione da rendere all'atto del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, dichiarazione che potrà essere ritirata successivamente in qualsiasi momento.

Poiché l'applicazione del capitolo C richiede la modifica di norme dell'ordinamento interno anche di ordine costituzionale per l'ammissione degli stranieri alle elezioni locali, il presente disegno di legge autorizza la ratifica della Convenzione limitatamente ai capitoli A e B, come previsto dall'articolo 17 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, fermo restando che il Governo, *all'atto del deposito dello strumento di ratifica*, provvederà alla dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, della presente Convenzione.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della convenzione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3027A
Lire 500